

Bruxelles, 9 aprile 2024
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2024/0014(NLE)

8482/24
ADD 1

LIMITE

ANTIDISCRIM 52
COCON 16
COHOM 77
COPEN 165
DROIPEN 85
EDUC 110
FREMP 175
JAI 567
MIGR 152
SOC 249

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito alle modifiche del regolamento interno del comitato per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento

ALLEGATO

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti, istituito a norma dell'articolo 67 della convenzione, in merito alle modifiche del regolamento interno del comitato delle parti, nella riunione del comitato delle parti del 31 maggio 2024.

L'Unione europea ricorda di avere aderito alla convenzione di Istanbul al fine di prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. L'Unione collabora realmente con gli Stati non membri dell'UE nell'ambito di tutti i trattati internazionali ai quali aderisce a pieno titolo.

L'Unione desidera affermare che il requisito della doppia maggioranza si applica solo quando l'Unione vota con un numero di voti pari o superiore ai due terzi di tutti i voti attribuiti ai membri del comitato (articolo 20) o raggiunge tale numero di voti insieme agli Stati membri dell'Unione europea quando sia l'Unione che i suoi Stati membri hanno diritto di voto (articoli 21 e 25).

L'Unione europea sottolinea che la sua attuale posizione in merito alle modifiche del regolamento interno del comitato delle parti lascia impregiudicate le posizioni future sul regolamento interno in relazione ad altre convenzioni del Consiglio d'Europa o ad accordi dell'Unione con paesi terzi od organizzazioni internazionali.

Articolo 20 - Votazione

Modifica n. 1:

"1. Ciascun membro del comitato dispone di un voto. Se la delegazione di una parte è composta da più di un rappresentante, solo uno di essi è autorizzato a partecipare alla votazione.

L'Unione europea esercita il suo diritto di voto con un numero di voti pari al numero di quelli dei suoi Stati membri che sono parti della convenzione e che sono vincolati dall'esercizio della competenza da parte dell'Unione. Gli Stati membri dell'Unione europea che non sono vincolati dall'esercizio della competenza da parte dell'Unione possono votare separatamente.

Quando l'Unione europea è autorizzata a esercitare il suo diritto di voto, gli Stati membri che sono parti della convenzione e che sono vincolati dall'esercizio della competenza da parte dell'Unione nella materia oggetto di voto non votano. Quando tutti i suoi Stati membri che sono parti della convenzione sono autorizzati a esercitare il loro diritto di voto, l'Unione europea non vota."

"2. La votazione richiede un quorum".

Modifica n. 2:

"3. Le decisioni del comitato sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Quando l'Unione europea partecipa a una votazione in conformità del paragrafo 1, commi 2 e 3, la maggioranza dei due terzi comprende la maggioranza semplice dei voti espressi dalle altre parti se il numero di voti con cui l'Unione esercita il suo diritto di voto è pari o superiore ai due terzi di tutti i voti attribuiti ai membri del comitato."

"4. Le questioni procedurali sono decise a maggioranza dei voti espressi".

"5. Qualora sorga una questione sul carattere procedurale o meno di una questione, essa non è considerata procedurale a meno che il comitato decida in tal senso a maggioranza dei due terzi dei voti espressi conformemente al paragrafo 3."

"6. Ai fini del presente articolo, per "voti espressi" si intendono i voti dei membri espressi a favore o contro. Si considera che i membri astenuti non abbiano espresso alcun voto".

Articolo 21 - Norme specifiche per l'elezione dei membri del GREVIO

"1. Gli articoli 16, 19 e 20 del presente regolamento non si applicano all'elezione dei membri del GREVIO".

[...]

Modifica n. 3:

"4. La decisione del comitato di chiedere il ritiro di uno o più candidati che non soddisfano i requisiti per l'adesione al GREVIO di cui agli articoli da 2 a 5 sulla procedura di elezione dei membri del GREVIO richiede una maggioranza di due terzi dei voti espressi, compresa la maggioranza semplice dei voti espressi dai rappresentanti delle parti diverse dall'Unione europea e dai suoi Stati membri se il numero di voti attribuiti all'Unione europea e ai suoi Stati membri è pari o superiore ai due terzi di tutti i voti attribuiti ai membri del comitato. Ai fini del presente articolo, per "voti espressi" si intendono i voti dei membri espressi a favore o contro. Si considera che i membri astenuti non abbiano espresso alcun voto".

[...]

"7. Ciascun membro del comitato dispone di un voto. Se la delegazione di una parte è composta da più di un rappresentante, solo uno di essi è autorizzato a partecipare alla votazione".

Articolo 25 - Modifiche del regolamento interno

Modifica n. 4:

"Il comitato può modificare il regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, compresa la maggioranza semplice dei voti espressi dai rappresentanti delle parti diverse dall'Unione europea e dai suoi Stati membri se il numero di voti attribuiti all'Unione europea e ai suoi Stati membri è pari o superiore ai due terzi di tutti i voti attribuiti ai membri del comitato. Ai fini del presente articolo, non si applica l'articolo 20, paragrafo 1, commi 2 e 3."

Articolo 2 - Composizione

1. Membri

a. A norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della convenzione, i membri del comitato sono i rappresentanti delle parti della convenzione.

[...]

2. Partecipanti

[...]

b. Possono nominare rappresentanti per partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto o rimborso spese:

i) gli Stati che hanno firmato ma non ancora ratificato la convenzione;

ii) gli Stati che hanno ratificato la convenzione o vi hanno aderito ma per i quali essa non è ancora entrata in vigore;

iii) gli Stati invitati ad aderire alla convenzione.

[...]
